



Provvedimento del Direttore Generale

Oggetto: Prescrizioni operative in merito all' applicazione degli artt. 95 e 98 del Codice con riferimento all'illecito professionale grave.

Richiamati i principi generali di cui al Libro I parte I Titolo I del DLgs.n.36/2023 (di seguito Codice), come previsto dall'art. 141 del Codice;

Richiamati gli artt. 95 e 98 del Codice con riferimento all'illecito professionale grave;

Richiamato l'art. 169 del Codice, che consente alle imprese pubbliche di stabilire preventivamente – nel rispetto dei criteri di cui all'art. 98 del Codice - quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli art. 95, c. 1, lettera e) e 98 del Codice;

Tenuto conto che l'art 98 comma 3 lett.c) individua quale illecito professionale *“la condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale”*;

Considerato, in particolare, che, ai fini di individuare gli operatori economici da invitare a procedure negoziate, i RUP procedono, di norma, mediante consultazione degli operatori economici qualificati all'Albo dei fornitori istituito da Viveracqua s.c.a r.l., a cui SIB ha aderito con apposita convenzione sottoscritta in data 17/06/24;

Osservato che, in base al Codice, come confermato da costante giurisprudenza, ai fini della sussistenza dell'integrità e affidabilità in capo all'operatore economico, è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, sia con riferimento alle sopra citate procedure negoziate, che per le procedure aperte, la valutazione della sua condotta pregressa nell'ambito di altri affidamenti, e che è individuato in via tipica nella «interventiva risoluzione per inadempimento» uno dei mezzi di prova dell'illecito professionale, con particolare riferimento alla fattispecie *“significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento”* (art. 98, c. 3, Codice);

Ritenuto pertanto opportuno, in presenza di un provvedimento – debitamente motivato - di risoluzione contrattuale per grave inadempimento intercorso tra Sib Spa e un operatore economico, fornire le seguenti prescrizioni operative:

- nell'ambito dei settori speciali:
 - o per le procedure negoziate in cui è prevista la preventiva iscrizione all'Albo dei fornitori istituito da Viveracqua s.c.a.r.l., la circostanza dovrà essere valutata quale causa di esclusione per grave illecito professionale che rende dubbia l'integrità e affidabilità dell'operatore economica, con la sospensione dell'iscrizione all'Albo, limitatamente a Sib spa, per un periodo di 36 mesi;
 - o per tutte le altre procedure si dovrà procedere all'esclusione dell'o.e.;
- per le procedure rientranti nel Regolamento per i settori estranei, si dovrà procedere all'esclusione dell'o.e., come pure nell'ipotesi in cui a carico di quest'ultimo risulti una annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici presso ANAC;

Ritenuto altresì di demandare a ciascun Responsabile Unico di Progetto, in occasione della assunzione del provvedimento di risoluzione di specificare l'applicazione di tale tipologia di sanzione, proprio in conseguenza della condotta dell'operatore e caratterizzata da significativa e persistente carenza professionale e la definizione della durata della sanzione, definendo fin d'ora la durata massima di 36 mesi;

tutto ciò premesso e considerato, determina

- che l'eventuale risoluzione contrattuale per inadempimento intercorsa tra Sib Spa e un operatore economico debba essere considerata, secondo le forme precedentemente descritte, quale fattispecie di causa di esclusione per grave illecito professionale che rende dubbia l'integrità e affidabilità dell'operatore economica,

- con la conseguente esclusione da tutte le procedure e – nel caso di procedure negoziate nei cd. settori estranei
- la sospensione dell'iscrizione all'Albo, limitatamente a Sib spa, per la durata puntualmente valutata dal Responsabile Unico di Progetto in occasione del provvedimento di risoluzione e comunque non superiore a 36 mesi;
 - di dare mandato ai RUP di darne applicazione al presente provvedimento per tutte le procedure di affidamento;
 - di pubblicare il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 169 del Dlgs 36/23 sul sito istituzionale della Società, sezione Società Trasparente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Via Cannaregio 2277, CAP 30121 Venezia – Tel +39 41-2403911 – Fax +39 41-2403941 – Indirizzo Internet (URL) <http://www.giustizia-amministrativa.it>

Il Direttore Generale

F.to Ing. Fabio Gasperin

Prot.24287 del 21.09.2026